

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1118

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Istituzione nei comuni del coordinatore
dei servizi di educazione fisica e sportiva

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le accresciute necessità di avviare i giovani alle varie attività sportive e motorie richiedono l'impellente presenza in ogni comune di un tecnico, diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), che sia in grado di coordinare ogni iniziativa.

Infatti, molto spesso, nei centri in cui non esistono le relative strutture, tutto è lasciato al caso, derivandone un intralcio notevole ad un appropriato evolversi delle attività sportive e ricreative.

Il diplomato ISEF dovrebbe costituire il fulcro di promozione e coordinamento, incrementando, a tutti i livelli, le inizia-

tive che possono ricreare il corpo e lo spirito.

Le sue competenze consisterebbero nella promozione delle attività sportive con riferimento a determinate categorie di soggetti e nello studio per l'adeguamento dei mezzi e delle strutture alle esigenze degli stessi.

Egli inoltre dovrebbe curare:

la gestione e manutenzione degli impianti sportivi, ricreativi e balneari;

il rilascio di concessioni varie negli impianti di cui sopra;

la promozione ed attuazione di iniziative ricreative e sportive;

le ricerche, gli studi e la consulenza amministrativa e tecnica nella progettazione e costruzione di impianti sportivi, ricreativi e balneari, nonché nella acquisizione delle attrezzature, degli arredamenti e delle aree relative;

la collaborazione con enti, anche di nazionalità estera, per l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;

la concessione di spazi all'interno di parchi e giardini ed organismi vari per finalità ricreative e di tempo libero;

la consulenza e l'attività in merito ai problemi della gioventù;

la segreteria e l'assistenza al comitato comunale dello sport, nonché al consiglio di biblioteca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito in tutti i comuni il profilo professionale di coordinatore dei servizi di educazione fisica e sportiva, di seguito denominato « coordinatore ».

ART. 2.

1. Il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di cui all'articolo 1 è il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

ART. 3.

1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad introdurre nella propria pianta organica il profilo professionale di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Il profilo professionale di cui all'articolo 1 è inquadrato nella VII qualifica funzionale prevista dallo stato giuridico dei dipendenti comunali.

ART. 5.

1. I compiti del coordinatore sono i seguenti:

- a) gestione e manutenzione degli impianti sportivi, ricreativi e balneari;
- b) rilascio di concessioni negli impianti di cui alla lettera a);
- c) promozione ed attuazione di iniziative ricreative e sportive;

d) ricerche, studi e consulenza amministrativa e tecnica nella progettazione e costruzione di impianti sportivi, ricreativi e balneari, nonché nella acquisizione delle attrezzature, degli arredamenti e delle aree relative;

e) collaborazione con enti cittadini, italiani e stranieri per l'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;

f) concessione di spazi all'interno di parchi e giardini ad enti ed organismi vari per finalità ricreative e di tempo libero;

g) consulenza e attività in merito ai problemi della gioventù;

h) segreteria ed assistenza al comitato comunale dello sport, nonché al consiglio di biblioteca.